REGOLAMENTO (CEE) N. 545/81 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1981

relativo alla fornitura di frumento tenero destinato al « Programma alimentare mondiale » a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia (2), in particolare l'articolo 28,

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (3) in particolare l'articolo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, del 23 ottobre 1962, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (5), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in data 28 maggio 1980, il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 5 000 tonnellate di frumento tenero al Programma alimentare mondiale a titolo del proprio programma di aiuto alimentare per il 1980 ;

considerando che è necessario prevedere l'esecuzione di tale azione in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1974/80 della Commissione, del 22 luglio 1980, recante modalità generali d'applicazione per l'esecuzione di talune azioni di aiuto alimentare nel settore dei cereali e del riso (6) ; che è necessario precisare, per l'azione comunitaria prevista, le caratteristiche dei prodotti da fornire, nonché le condizioni di consegna che figurano nell'allegato del presente regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'organismo d'intervento francese è incaricato dell'attuazione delle procedure di mobilitazione e di fornitura in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1974/80 ed alle condizioni che figurano in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 89.
(4) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(5) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(6) GU n. L 192 del 26. 7. 1980, pag. 11.

ALLEGATO I

1. **Programma di esecuzione** : 1980.
2. **Beneficiario** : Programma alimentare mondiale.
3. **Luogo o paese di destinazione** : Repubblica democratica popolare dello Yemen.
4. **Prodotto da mobilitare** : frumento tenero.
5. **Quantitativo totale** : 5 000 tonnellate.
6. **Numero di partite** : 2 (partita 1 : 3 000 tonnellate ; partita 2 : 2 000 tonnellate).
7. **Organismo d'intervento incaricato dell'attuazione della procedura** : Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), 21, avenue Bosquet, Paris 7e (telex : OFIBLE 270807 F).
8. **Mobilitazione del prodotto** : intervento.
9. **Caratteristiche della merce** : Il frumento tenero deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità minima richiesta per l'intervento al prezzo di riferimento (umidità : 15 %).
10. **Condizionamento** :
 — in sacchi (1) ;
 — qualità dei sacchi : sacchi di iuta nuovi, peso minimo 600 grammi ;
 — peso netto dei sacchi : 50 chilogrammi ;
 — iscrizione sui sacchi :
 iscrizione impressa con lettere di almeno 5 cm di altezza : « Common wheat / Gift of the European Economic Community / Action of World Food Programme » ;
 in lettere più piccole, aggiungere :
 — per 3 000 t : « Yemen RDP / 2265 / Aden »,
 — per 2 000 t : « Yemen RDP / 546 X / Aden ».
11. **Porto d'imbarco** : uno dei porti della Comunità.
12. **Fase di consegna** : fob.
13. **Porto di sbarco** : —
14. **Procedura da applicare per determinare le spese di fornitura** : gara.
15. **Termine ultimo per la presentazione delle offerte** : il 13 marzo 1981, alle ore 12.
16. **Periodo d'imbarco** : dal 1° al 30 aprile 1981 (partita 1) ; dal 1° al 31 luglio 1981 (partita 2).
17. **Importo della cauzione** : 6 ECU/tonnellata.

(1) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % di sacchi vuoti, che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce, e recare l'iscrizione seguita da una R maiuscola.

ANNEXE II — ANHANG II — ALLEGATO II — BIJLAGE II — BILAG II — ANNEX II — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Numéro du lot Nummer der Partie Numero della partita Nummer van de partij Partiets nummer Number of lot Ἀριθμός παρτίδων	Port d'embarquement Verschiffungshafen Porto d'imbarco Haven van inlading Indskibningshavn Port of shipment Λιμένας φορτώσεως	Tonnage à mettre en fob Nach fob zu bringende Menge Tonnellaggio da mettere in fob Fob aan te leveren hoeveelheid Mængde til levering fob Tonnage fob Τόνοι fob	Nom et adresse du stockeur Name und Adresse des Lagerhalters Nome e indirizzo del detentore Naam en adres van de entrepothouder Lagerindehaverens navn og adresse Address of store Ὄνομα καί διεύθυνση ἐναποθηκευτοῦ	Lieu de stockage Ort der Lagerhaltung Luogo di accantonamento Adres van de opslagplaats Lagerplads Town at which stored Τόπος ἀποθηκεύσεως
1	Port de la Communauté Hafen der Gemeinschaft Porto della Comunità Haven van de Gemeenschap Fællesskabshavne Community port Κοινοτικός λιμένας	3 000 tonnellate	Établissements Cornet 28140 Orgères-en-Beauce	Saint-Nazaire
2		2 000 tonnellate	Semebla, Port de Blaye, boîte postale n° 9 33390 Blaye	Blaye